Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Sabato, 27 ottobre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(911)

MINISTERO DELLA MARINA

Concessione di decorazione al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato giuridico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, relativo alla concessione delle decorazioni al valor militare;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita la medaglia d'oro al valor militare al capitano di corvetta *Salvatore Pelosi.*

(Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).

Dato a Roma, addì 28 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1945
Registro Marina n. 8, *foglio n.* 113.

(1863)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 657.

Premi agli equipaggi di navi mercantili adibite a trasporti militari per l'Africa settentrionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, recante norme sulla requisizione del naviglio mercantile, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 229, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1145, recante disposizioni speciali relative ai trasporti terrestri e marittimi esercitati da privati;

Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2334, sul noleggio e gestione di navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze di Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 897, che proroga il precedente Regio decreto-legge;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli equipaggi delle navi mercantili, noleggiate dallo Stato o requisite, anche se iscritte nel naviglio ausiliario dello Stato, che abbiano effettuato viaggi per trasporti d'interesse militare fra i porti del Regno e quelli dell'Africa settentrionale e viceversa, può essere corrisposto un premio in denaro, nella misura che sarà stabilita dal Ministero della marina, tenuto conto del tipo della nave, del suo tonnellaggio, della natura del carico e delle circostanze in cui è avvenuto il viaggio.

La misura del premio non può superare per ogni viaggio di andata e ritorno e per ciascun equipaggio, l'ammontare di lire centomila.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche relativamente agli equipaggi delle navi mercantili indicate nell'articolo stesso, che abbiano effettuato, per trasporti d'interesse militare, viaggi di cabotaggio lungo le coste settentrionali dell'Africa ovvero fra Pantelleria e le isole Pelagie e gli altri porti del Regno; ma in tali casi la misura del premio non può superare le lire diecimila.

Art. 3.

I premi previsti dai precedenti articoli sono corrisposti al personale della Marina mercantile, anche se rivestito di grado militare temporaneo, escluso, in ogni caso, il personale imbarcato di passaggio.

Art. 4.

I premi indicati negli articoli 1 e 2 possono essere corrisposti anche se il viaggio è stato interrotto per evento bellico.

Art. 5.

In caso di morte di un membro dell'equipaggio, anche se avvenuta nel corso del viaggio, la quota del premio che sarebbe a lui spettata sarà corrisposta ai suoi eredi.

Art. 6.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai viaggi effettuati nel periodo compreso tra il 1° settembre 1942 ed il 15 luglio 1943.

La spesa fa carico all'Amministrazione della Regia marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE COURTEN — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 152. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945, n. 658.

Varianti alle disposizioni in vigore circa la reintegrazione nel grado militare.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1116, e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1939, n. 2185;
Visto il R. decreto 26 ottobre 1940, n. 1809;
Visto il R. decreto 16 dicembre 1941, n. 1633;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per la guerra, per la marina, per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La domanda diretta ad ottenere la reintegrazione nel grado può essere prodotta dagli eredi del militare rimosso o retrocesso dal grado in seguito a procedimento disciplinare o a condanna penale, nel caso che questi sia deceduto in azione di guerra e per causa diretta di tale azione.

Art. 2.

Per la concessione della reintegrazione di cui all'articolo precedente si prescinde dai limiti di tempo prescritti dalle disposizioni vigenti.

La domanda prevista dal precedente articolo deve essere presentata non oltre sei mesi dalla data di partecipazione del decesso del militare.

Nella prima applicazione del presente decreto, il termine di sei mesi decorre dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 3.

La reintegrazione concessa ai sensi degli articoli precedenti decorre dalla data del decesso del militare.

Art. 4.

Si applicano, in quanto non contrastanti con il presente decreto, le norme contenute nella legge 13 giugno 1935, n. 1116, nella legge 22 dicembre 1939, n. 2185, e nel R. decreto 26 ottobre 1940, n. 1809.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — CEVOLOTTO — JACINI — DE COURTEN — TOGLIATTI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *ottobre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 150. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 agosto 1945, n. 659.

Modificazione dei limiti di età per gli ufficiali appartenenti all'Arma dei carabinieri Reali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I limiti di età previsti dall'art. 31 della legge 9 maggio 1940, n. 369, per gli ufficiali appartenenti all'Arma dei carabinieri Reali, sono modificati come dalla seguente tabella:

RUOLO	Limiti di età (anni) per ciascun grado							
	Ufficiali generali			Ufficiali superiori			Uff. inferiori	
	C. d'A.	Div.	Brig.	Col.	T. Col.	Magg.	Cap.	Ten.
Ufficiali dell'Arma dei CC. RR. . .	66	64	62	58	56	53	50	48

Art. 2.

In conseguenza delle attuali deficienze di ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali, il Ministro per la guerra ha facoltà, fino ad un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, di procedere, d'autorità, a richiami in temporaneo servizio, previo giudizio di epurazione, di ufficiali della riserva, per assicurare l'espletamento dei compiti inerenti al servizio d'istituto.

Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali, in conformità della disposizione del comma precedente, promuove, per ciascun ufficiale mediante proposta motivata, il richiamo in servizio.

Art. 3.

Il numero degli ufficiali da richiamare in temporaneo servizio con le norme di cui al presente decreto non potrà eccedere il numero dei posti che, distintamente per grado, risultino scoperti, per vacanze definitive, negli organici in vigore. Possono tuttavia operarsi richiami in servizio in eccedenza ai posti di determinati gradi semprechè tale eccedenza venga compensata con un corrispondente numero di posti da lasciare scoperti negli organici dei gradi superiori.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 25 agosto 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — JACINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 155. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 660.

Modificazioni alla legge 2 febbraio 1939, n. 374, che contiene norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 2 febbraio 1939, n. 374;
Visto il R. decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per l'industria e il commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, sono sostituiti dai seguenti:

« Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura del Regno.

L'obbligo comprende anche ogni successiva edizione o ristampa con qualsiasi modificazione nel contenuto o nella forma. Per ogni ristampa identica alla pubblicazione precedente basta la consegna di un esemplare alla Prefettura ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 2 della stessa legge è così modificato:

« Per le cartoline illustrate, le immagini religiose e le fotografie, devono essere consegnati quattro esemplari alla Prefettura ed un esemplare alla Procura del Regno ».

Art. 3.

L'art. 3 della stessa legge è sostituito dal seguente:

« Quando trattasi di stampati e di pubblicazioni fatte per conto di Amministrazioni governative, lo stampatore è tenuto a consegnare anche cinque copie, salva sempre l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo precedente. L'obbligo comprende anche ogni riproduzione con qualsivoglia variante.

Per ogni riproduzione identica alla pubblicazione precedente, basta la consegna di un esemplare alla Prefettura.

Tali obblighi non riguardano le pubblicazioni interne o di carattere riservato che le Amministrazioni facciano stampare nelle proprie officine ».

Art. 4.

L'art. 4 della stessa legge è sostituito dal seguente:

« Quando di una stessa pubblicazione vengano eseguite contemporaneamente più tirature, diverse per il tipo della carta, il formato, la rilegatura od altri elementi, gli esemplari da consegnarsi devono corrispondere alla tiratura di maggior pregio, restando escluse solo quelle speciali di gran lusso, eseguite eccezionalmente in ristrettissimo numero di copie non destinate al commercio.

In ogni caso l'obbligo della consegna si considera non adempiuto quanto siano stati consegnati esemplari comunque imperfetti ».

Art. 5.

Il comma primo dell'art. 8 della stessa legge è così modificato:

« Per ogni violazione delle norme della presente legge e del regolamento previsto dall'art. 14, lo stampatore o editore è punito, semprechè il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda da L. 200 a L. 2000. All'ammenda può essere aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte per un tempo non superiore a tre mesi, e, se concorrano circostanze di particolare gravità, anche la pubblicazione della sentenza di condanna ».

Art. 6.

L'art. 10 della stessa legge è sostituito dal seguente:

« Dei quattro esemplari ricevuti, la Prefettura trattiene uno per l'adempimento delle funzioni di sua competenza, e trasmette gli altri tre, rispettivamente, uno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio stampa), uno alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze ed uno alla Biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma.

La Prefettura, adempiuti gli obblighi di sua competenza, trasmette l'esemplare ricevuto alla biblioteca pubblica del capoluogo della provincia, o di altra città della regione designata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio stampa) trasmette l'esemplare ricevuto, dopo averne presa visione per il servizio di informazioni bibliografiche, al Ministero dell'interno (Direzione generale di P. S.) che, dopo l'uso d'ufficio, lo invia alla Biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma.

La Procura del Regno, adempiute le funzioni di sua competenza, trasmette l'esemplare d'obbligo al Ministero di grazia e giustizia, il quale trattiene gli stampati e le pubblicazioni che, a suo esclusivo giudizio, possano servire ai bisogni della sua biblioteca, e rimette il resto ad altri Istituti, prescelti d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione.

L'esemplare di ogni ristampa identica alla pubblicazione precedente, richiesto dal secondo comma modificato dell'art. 1, è destinato alla Prefettura che, dopo l'uso di ufficio, lo trasmette alla biblioteca pubblica del capoluogo della provincia, o di altra città della regione designata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ».

Art. 7.

Spetta al Prefetto di vigilare sulla rigorosa osservanza delle disposizioni relative alla consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni. Egli è assistito in questa funzione dal capo della biblioteca pubblica del capoluogo della provincia o da persona idonea designata dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

Restano in vigore, se non incompatibili con le disposizioni del presente decreto, tutte le altre norme della legge 2 febbraio 1939, n. 374, nonchè quelle del regolamento per l'attuazione della stessa legge, approvato con R. decreto 12 dicembre 1940, n. 2052.

Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — RICCI — ARANGIO RUIZ — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 149. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1945, numero 661.

Provvedimenti economici straordinari a favore del personale navigante della marina mercantile libera e della pesca meccanica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 13;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'anno 1944, la gratifica natalizia al personale navigante di Stato Maggiore o di bassa forza, della marina mercantile libera, sia da carico che da passeggeri, tanto a propulsione meccanica che a vela, e della pesca meccanica, è fissata nella misura pari all'ammontare di una mensilità della paga, delle indennità fisse e del valore convenzionale della panatica stabilito nei contratti collettivi, nel caso che il personale medesimo abbia percepito in tale misura la gratifica stessa per l'anno 1943.

Ai sottufficiali della marina mercantile libera e della pesca meccanica che abbiano percepito per l'anno 1943 la gratifica natalizia nella misura di giorni 14, la gratifica stessa per l'anno 1944 è commisurata all'ammontare di 21 giorni della paga, soprassoldi e lavoro straordinario eventualmente fortetizzato, nonchè del valore convenzionale della panatica stabilito nei contratti collettivi.

Ai marittimi di bassa forza della marina mercantile libera e della pesca meccanica che abbiano percepito per l'anno 1943 la gratifica natalizia nella misura di giorni 7, la gratifica stessa, per l'anno 1944, sarà commisurata all'ammontare di giorni 14 della paga, dei soprassoldi, del lavoro straordinario eventualmente forfetizzato, e del valore convenzionale della panatica stabilito nei contratti collettivi.

Art. 2.

Al personale navigante di cui al precedente articolo, sia di Stato Maggiore che di bassa forza, per l'anno 1944, deve essere corrisposta, altresì, una gratifica straordinaria pari rispettivamente a 30, 21 o 14 giornate di indennità caro-vita e di presenza.

La gratifica straordinaria è corrisposta in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità di servizio del lavoratore nell'anno 1944, con un minimo di quattro dodicesimi.

Le frazioni di mese sono computate proporzionalmente.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 156. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 agosto 1945, n. 662.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Redentore, in località Quartarella del comune di Modica (Ragusa).

N. 662. Decreto Luogotenenziale 28 agosto 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Noto, in data 11 febbraio 1943, con cui fu eretta la parrocchia del SS.mo Redentore, in località Quartarella del comune di Modica (Ragusa), con la dote e la circoscrizione territoriale nel decreto stesso indicate.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 settembre 1945.

Modificazioni alla composizione delle Commissioni della Consulta Nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 2 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, sulla istituzione della Consulta Nazionale;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539, recante norme regolamentari per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Nazionale;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 settembre 1945, col quale sono stati nominati i componenti della Consulta Nazionale;

Visto il decreto Luogotenenziale 25 settembre 1945, concernente l'assegnazione dei Consultori alle Commissioni della Consulta Nazionale;

Ritenuta l'opportunità di modificare la composizione di alcune delle Commissioni anzidette;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Consulta Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

De Nicola Enrico cessa di far parte della Commissione per gli affari politici e amministrativi, ed è assegnato alla Commissione per la giustizia;

Canevari Emilio cessa di far parte della Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni, ed è assegnato alla Commissione per l'agricoltura e alimentazione;

Cerabona Francesco cessa di far parte della Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni, ed è assegnato alla Commissione per l'industria e commercio;

Amerio Giovanni cessa di far parte della Commissione per l'agricoltura e alimentazione, ed è assegnato alla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni;

Preziosi Costantino cessa di far parte della Commissione per l'industria e commercio, ed è assegnato alla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1945
Registro Consulta n. 1, foglio n. 3. — MASSIMO

(1841)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945.

Iscrizione temporanea, nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, del piroscafo « Turiddu ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il piroscafo « Turiddu », di stazza lorda tonn. 541,11, inscritto al n. 339 delle matricole del Compartimento marittimo di Venezia, requisito per le esigenze delle Forze armate, è inscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, dalle ore zero del 23 aprile 1945.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1945
Registro Marina n. 8, foglio n. 172

(1842)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1945.

Modificazioni alla tariffa dei prezzi delle inserzioni, degli abbonamenti e di vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito nella legge 24 maggio 1932, n. 583, col quale l'amministrazione, la stampa e la vendita del Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma vennero affidate all'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 17 luglio 1934, col quale furono approvate le norme relative alla stampa, alla distribuzione ed alla vendita del Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma;

Visto il decreto Ministeriale 7 gennaio 1943, col quale vennero stabiliti modalità e prezzi delle inserzioni nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma;

Visto il decreto Ministeriale 7 febbraio 1945, col quale sono state apportate modificazioni al decreto Ministeriale 17 luglio 1934;

Ritenuta la necessità di modificare, in dipendenza dell'aumentato costo della carta, delle spese di gestione e di stampa, gli articoli 6 e 25 del decreto Ministeriale 17 luglio 1934;

Decreta:

La tariffa dei prezzi delle inserzioni degli abbonamenti e di vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma, di cui agli articoli nn. 6 e 25 del decreto Ministeriale 17 luglio 1934, modificato con decreti Ministeriali 7 gennaio 1943 e 7 febbraio 1945, è modificata come segue:

Art. 6. — Il prezzo di abbonamento al Foglio è di L. 900 per ogni anno, di L. 500 per ogni semestre e di L. 250 per ogni trimestre.

Il prezzo di vendita di ciascuna puntata è di L. 12,50.

Art. 25. — Il prezzo delle inserzioni è di L. 15 per ogni linea o frazione di linea manoscritta, dattilografata o stampigliata.

Il presente decreto, previa registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1945

Il Ministro per l'interno
PARRI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PERSICO

(1844)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Emissione di nuove carte valori postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima) approvato con R. decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 94, che ha modificato le tariffe postali per l'interno del Regno;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di tre nuovi tipi di francobolli ordinari da centesimi 50, da centesimi 60 e da lire 1,20, e di un nuovo tipo di francobollo da lire 5, per la tassa postale di recapito per espresso, in sostituzione di quello attualmente in uso da lire 1,25.

Art. 2.

E' autorizzata l'emissione di un nuovo tipo di marca da centesimi 40 per il recapito autorizzato (di cui al capo XVIII del vigente regolamento dei servizi postali) in sostituzione di quella attualmente in uso da centesimi dieci; o con soprastampa 0,40.

Art. 3.

E' autorizzata l'emissione di un nuovo tipo di cartolina postale da centesimi 60.

Art. 4.

E' autorizzata l'emissione di due nuovi tipi di francobolli per la posta pneumatica, da centesimi 60 e da lire 1,40.

Art. 5.

Le caratteristiche dei francobolli, della marca e della cartolina di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 saranno precisate con separato decreto.

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1945

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(1846)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1945.

Tariffa dei pieghi sottofascia e dei pacchi contenenti libri spediti da Case editrici o librarie.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 89 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, numero 645;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 94, col quale sono state aumentate le tariffe postali per l'interno del Regno;

Decreta:

Art. 1.

La tassa dei pieghi, contenenti libri, spediti sottofascia da Case editrici o da Case librarie, è di centesimi 20 ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi.

Il diritto fisso di raccomandazione è stabilito in lire 1,20 e quello per la dichiarazione di spedizione dei pieghi ordinari in lire 0,40.

Art. 2.

Ai pacchi postali, contenenti libri, spediti da Case editrici o da Case librarie, si applica la seguente tariffa:

fino a 1 kg.	L. 5
da oltre 1 kg. fino a 3 kg.	» 10
da oltre 3 kg. fino a 5 kg.	» 15
da oltre 5 kg. fino a 10 kg.	» 25
da oltre 10 kg. fino a 15 kg.	» 32
da oltre 15 kg. fino a 20 kg.	» 36

Art. 3.

E' abrogato il decreto Ministeriale 20 settembre 1944.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 settembre 1945

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(1847)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C.I.T.A.O.) e nomina dell'amministratore straordinario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'atto per notaio Paolo Castellini in data 7 agosto 1937, con il quale è stata costituita la Società Italiana Trasporti Africa Orientale;

Ritenuto opportuno affidare temporaneamente la gestione del detto Ente ad un amministratore straordinario con l'assistenza di due coadiutori, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'Africa Italiana e l'altro dei Ministeri delle finanze e del tesoro;

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 931;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C.I.T.A.O.) è disciolto.

L'ing. Giovanni Stefanini è nominato amministratore straordinario delle attività della Società medesima nel Regno.

L'ing. Carlo Angelino ed il dott. Alfredo Salimei sono nominati coadiutori dell'amministratore straordinario, il primo in rappresentanza del Ministero dell'Africa Italiana, il secondo in rappresentanza dei Ministeri delle finanze e del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1945

Il Ministro per l'Africa Italiana
PARRI

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(1807)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1945.

Nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale servizi tributari, già aderente alla soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 377, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale servizi tributari già aderente alla soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione;

Decreta:

Il rag. Francesco Guzzardi è nominato commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale servizi tributari, già aderente alla soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione.

Roma, addì 23 settembre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1858)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1945.

Emissione di nuove cartoline postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima) approvato col R. decreto 18 agosto 1940, n. 689;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 94, col quale sono state modificate le tariffe postali per l'interno del Regno;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1945, col quale sono state modificate le tariffe postali nei rapporti con l'estero per le lettere e le cartoline;

Considerata l'opportunità di provvedere alla emissione di nuove cartoline postali;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di nuove cartoline postali da centesimi 60, da lire 1,20 e da lire 3.

Art. 2.

Le cartoline di cui al precedente articolo sono stampate su cartoncino grigio ed hanno il formato normale di cm. 14,8 x 10,5.

Art. 3.

La cartolina da centesimi 60 è stampata con inchiostro di colore verde cupo, reca nel mezzo in alto la dicitura « cartolina postale » e, sotto ad essa, lo stemma dello Stato. A destra, in alto, è impresso il francobollo con l'effigie dell'Italia turrita e col valore di centesimi 60.

Art. 4.

La cartolina da lire 1,20 è stampata con inchiostro di colore bruno, reca nel mezzo in alto la dicitura « cartolina postale » e, sotto ad essa, lo stemma dello Stato. A destra, in alto, è impresso il francobollo con l'effigie dell'Italia turrita e col valore di lire 1,20.

Art. 5.

La cartolina da lire 3 (per l'estero) è stampata con inchiostro di colore rosso, reca nel mezzo, in alto, le diciture « cartolina postale » e « carte postale » e, sotto ad esse, lo stemma dello Stato. A destra in alto, è impresso il francobollo con l'effigie dell'Italia turrita e col valore di lire tre.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 settembre 1945

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(1848)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca fondiaria di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri in data 19 marzo 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca fondiaria di Roma e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento in data 6 marzo 1940, con il quale il prof. Nicola Bruno Robertazzi, venne nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto membro del Comitato di sorveglianza ha ora rassegnato le dimissioni dall'incarico ed occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del prof. Nicola Bruno Robertazzi, il dott. Giorgio Natali di Tito, è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Banca fondiaria di Roma, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1789)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1945.

Convalida del provvedimento di risoluzione del rapporto d'impiego del dott. Gino Bizzarri con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'imperio del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli Enti sottoposti a vigilanza dello Stato;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al precedente art. 2 possono essere dichiarati validi con decreto motivato dal Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del sopracitato decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera del 30 giugno 1945, n. 38 Ris., con la quale il commissario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali sottopone al Ministero la pratica della risoluzione alla data del 31 marzo 1944 del rapporto d'impiego con il dottor Gino Bizzarri, già direttore generale dell'Ente, decisa di comune accordo con il dott. Bizzarri, dallo pseudo commissario dell'Ente con deliberazione n. 258 del 27 marzo 1944;

Considerato che tale provvedimento, voluto dal dottor Bizzarri, ha risposto anche alle esigenze dell'Ente;

Decreta:

Art. 1.

E' convalidato alla data del 31 marzo 1944 il provvedimento di risoluzione del rapporto d'impiego del dott. Gino Bizzarri con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 9 ottobre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1814)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1945.

Sostituzione dell'amministratore straordinario della Società Industriale Tessili Musa Ensete e Affini (S.I.T.M.E.A.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale in data 1° ottobre 1941, con cui fu disciolto il Consiglio di amministrazione della Società Industrie Tessili Musa Ensete e Affini (S.I.T.M.E.A.), e fu nominato amministratore straordinario della Società medesima il dott. Giorgio Candiani;

Vista la lettera n. 4966 in data 1° dicembre 1943 del Ministero delle finanze, con cui, d'intesa col Ministero dell'Africa Italiana, si disponeva la cessazione del dott. Giorgio Candiani dall'incarico predetto e la sua sostituzione con l'avv. Gian Domenico Delfino;

Considerato che l'avv. Gian Domenico Delfino ha rassegnato le sue dimissioni e che quindi occorre provvedere alla nomina di un nuovo amministratore straordinario della Società predetta;

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 931;

Decreta:

L'avv. Gian Domenico Delfino cessa dall'incarico di amministratore straordinario della Società Industrie Tessili Musa Ensete e Affini (S.I.T.M.E.A.).

Il dott. Dante Coda è nominato amministratore straordinario delle attività e degli interessi nel Regno della Società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 1° ottobre 1945

Il Ministro per l'Africa Italiana
PARRI

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

(1808)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento del personale di qualsiasi categoria e grado dell'Ente autonomo « Unione Militare ».

IL MINISTRO PER LA GUERRA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL LAVORO
E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, relativo all'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto l'art. 1 del testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione dell'Ente autonomo « Unione Militare », approvato con R. decreto 3 marzo 1937, n. 375;

Vista la lettera del commissario straordinario dell'« Unione Militare », in data 16 febbraio 1945, con la quale viene proposta la convalida dei provvedimenti

di licenziamento del personale dipendente, disposti sotto l'imperio del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che i licenziamenti disposti sono stati determinati dalla manifesta riduzione di lavoro verificatasi dopo l'8 settembre 1943;

Ritenuto che per i detti provvedimenti di licenziamento si rende necessaria la convalida, dato che la situazione finanziaria ed amministrativa è tale da non consentire la riassunzione del personale licenziato;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alle date in cui furono effettivamante emanati, i provvedimenti del personale di qualsiasi categoria e grado, dell'Ente autonomo « Unione Militare » adottati sotto l'imperio del sedicente governo della repubblica sociale italiana dopo la data dell'8 settembre 1943.

Art. 2.

Al detto personale, ove non sia stato già all'uopo provveduto, debbono essere corrisposte le indennità di licenziamento, riferite alla data in cui i licenziamenti stessi ebbero luogo, in conformità alle disposizioni statuite dal regolamento del personale e dalle legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro per la guerra
JACINI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

(1813)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Pittermann Giuseppe, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Pittermann Giuseppe, con sede in Torino, via Vanchiglia n. 20 e via Silvio Pellico n. 8, esercente confezione e commercio calzature, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Pittermann Giuseppe, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Maina Carlo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1795)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Metz Gustavo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Metz Gustavo, con sede in Torino, corso Dante n. 46, esercente fabbricazione stores e tendaggi, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Metz Gustavo, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Sorrentino Raffaele.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1794)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Etter Eugenio, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Etter Eugenio in persona del proprietario Etter Eugenio, con sede in Torino, corso Canale n. 46, esercente industria incassatore pietre preziose, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Etter Eugenio in persona di Etter Eugenio, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Ottolenghi Bonaparte.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1759)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di cessazione dal servizio del personale del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che dichiara privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'imperio del sedicente governo della repubblica sociale italiana e concernenti, fra l'altro, la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti di enti sottoposti a vigilanza dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Considerato che il Consorzio di credito per le opere pubbliche è soggetto, in applicazione del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, alla vigilanza del Tesoro e che inoltre lo Stato ha partecipato alla formazione del suo capitale;

Visto l'art. 3 del citato decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, con cui si dispone che entro un anno dalla sua entrata in vigore i provvedimenti sopra accennati possano essere dichiarati validi con decreto motivato dal Ministro competente;

Vista l'istanza con la quale l'Amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche chiede la convalida dei provvedimenti di cessazione dal servizio adottati nei confronti di quattro dipendenti dell'Istituto dagli organi dell'Istituto stesso nominati dal sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Ritenuto che, per due dei predetti dipendenti, la rescissione del rapporto d'impiego ha avuto luogo a seguito di volontarie dimissioni degli interessati e che gli altri due — giusta quanto comunica l'Amministrazione dell'Istituto — non hanno potuto essere riassunti in servizio per obbiettive esigenze del riordinamento degli uffici, indipendentemente da ogni considerazione politica;

Decreta:

Sono dichiarati validi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di cessazione dal servizio adottati sotto l'imperio del sedicente governo della repubblica sociale italiana nei confronti del personale del Consorzio di credito per le opere pubbliche già dimessosi volontariamente, sia licenziato in via amministrativa e non riassunto dal Consorzio stesso, per obiettive esigenze del riordinamento degli uffici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1945

(1859) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento di alcuni impiegati dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

IL MINISTRO
PER L'ASSISTENZA POST-BELLICA

Vista la deliberazione 9 giugno 1945, n. 153, del commissario straordinario dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, relativa alla richiesta di convalida di licenziamenti disposti dal governo della sedicente repubblica sociale italiana;

Considerato che tali licenziamenti di impiegati avventizi non furono determinati da motivi politici ma da ragioni di ordinaria amministrazione;

Considerato, per altro, che le condizioni finanziarie dell'Opera non consentono di mantenere in servizio il personale oltre i limiti strettamente necessario all'attività dell'Ente;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni e sull'ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, contenente norme integrative circa le attribuzioni del Ministero dell'assistenza post-bellica;

Decreta:

Sono convalidati i licenziamenti adottati sotto l'imperio del sedicente governo della repubblica sociale italiana per i seguenti impiegati avventizi della sede centrale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra:

1) Ribotta Gianna;
2) Cacciaglia Margherita;
3) Bordoni Maddalena;
4) Rosciglione Paolo;
5) La Mantia Vincenzo.

Roma, addì 24 ottobre 1945

Il Ministro: LUSSU

(1857)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Revoca di concessione di exequatur

In data 15 agosto 1945 è stato revocato l'exequatur concesso il 12 aprile 1945 da Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno al signor Tadeusz Wierusz-Kowalski, Console generale della Repubblica di Polonia a Roma.

(1831)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Conferimento delle facoltà per l'assemblea dei soci concesse al liquidatore della Società anonima cooperativa « Roma agricola S.A.C.R.A. » di Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 8 ottobre 1945, si conferiscono al cav. rag. Ettore Silvestre, liquidatore della Società anonima cooperativa « Roma agricola S.A.C.R.A. », con sede in Roma, le facoltà dell'assemblea dei soci per l'approvazione dei bilanci sociali 1943-1944.

L'efficacia delle relative deliberazioni è subordinata alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdnza sociale.

(1772)

MINISTERO DELL'ALIMENTAZIONE.

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 4 ottobre 1945, recante norme relative all'approvvigionamento del vino a determinate categorie sociali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 ottobre 1945, n. 122, all'art. 1, lettera *b*), linea 7ª, ove è detto: « quantitativi di vino *eccedenti i* 20 hl. . . . . . . » ecc., devesi leggere: « quantitativi di vino *inferiori ai* 20 hl. . . . . . », ecc.

(1862)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanza del Prestito redimibile 5 % (immobiliare)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 17.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie nona, numeri 279245 e 279246, dell'importo rispettivo di L. 400 e di L. 100, rilasciate il 17 aprile 1939 dalla Esattoria comunale di Pomarico (Matera), per versamento in unica soluzione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare), da parte di Selvaggi Leonardo fu Vincenzo, iscritto all'art. 35-3995 del ruolo fabbricati e all'art. 17-2766 del ruolo terreni del comune di Pomarico, con delega allo stesso Selvaggi Leonardo fu Vincenzo per il ritiro dei titoli definitivi di detto Prestito.

A termini dell'articolo 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si fa noto che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Matera le attestazioni che terranno le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 22 settembre 1945

Il direttore generale: CONT.

(1855)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti la vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	390736	280 —	Cirillo *Erminia* fu Ignazio, nubile dom. a Cosenza.	Cirillo *Marianna - Petronilla - Erminia - Teresa* fu Ignazio, ecc. come contro.
Rendita 5 % 1914	207137	9360 —	Albergo dei Poveri di Genova, con usufrutto a favore di Vassallo *Elina* fu *Giovanni Battista*, dom. in Genova.	Come contro, con usufrutto a favore di Vassallo *Camilla - Elina* fu *Gio-Batta-Pietro*, dom. in Genova.
P. R. 3,50 % (1934)	38118	350 —	Menghini *Amelia* fu Ernesto, moglie di Gargiulo Giuseppe fu Domenico, dom. a Massa Lubrense (Napoli).	Menghini *Aurelia* fu Ernesto, ecc. come contro.
Id.	487407	462 —	De Blasio Filomena di Raffaele, nubile, dom. a Villa Volturno (Napoli), con usufrutto a favore dei coniugi Nuccio Carmine fu Giacomo e Caruso *Teresa* fu Pasquale, dom. a Villa Volturno (Napoli).	Come contro, con usufrutto a favore dei coniugi Nuccio Carmine fu Giacomo e Caruso *Maria-Teresa* fu Pasquale, ecc. come contro.
B. T. N. 5 % (1914) Serie speciale	261	Cap. nom. 93500 —	Brian Anna-Maria fu Alessio, dom. a Milano, con usufrutto a favore di *Bananati Giuseppina* fu Alessandro, ved. Brian, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a favore di *Bonanati Alessandrina - Giuseppina - Federica - Antonietta* fu Alessandro, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 11 ottobre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1777)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(1ª *pubblicazione*)

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Pr. Red. 3,50 %	400238	Mascolino Maria di Crescenzo, moglie di Bosco Nicola, dom. a S. Biagio del Sannio (Benevento) vincolata . . .	217 —
Id.	448095	Valentino Adalgisa fu Andrea, minore sotto la tutela del fratello Clorindo, dom. a Palermo . . .	556, 50
Id.	284819	Chiarello Rosa di Calogero, nubile, dom. a Sciacca (Agrigento)	350 —
Id.	824820	Come sopra	350 —
Id.	306968	Chiarello Rosina di Calogero, nubile, dom. a Sciacca . .	28 —
Id.	306969	Chiarello Vincenzo di Calogero, dom. a Sciacca	28 —
Id.	228797	Calderone Cira fu Francesca, ved. Triolo, dom. a Marineo (Palermo)	910 —
Id.	228798	Triolo Francesca fu Pietro nubile, dom. a Marineo .	910 —
Id.	228799	Triolo Antonio fu Pietro, dom. a Palermo	910 —
Id.	370910	Triolo Francesca fu Pietro, nubile, dom. a Marineo . . .	665 —
Id.	184774	Calcagno Rosolina di Calogero, moglie di Palagonia Calogero, dom. a Palermo	245 —
Rend. 5 %	151420	Di Pascale Leonia di Adolfo, moglie di Senatore Gaetano di Pietro, dom. a Formia (Latina), vincolata	2500 —
B. Tes. nov. 4 % (1951) serie A-1	3728	Come sopra	capitale 10.000 —
Rend. 5 %	127172	Oranges Geremia fu Diodato, dom. a Pollica (Salerno) . .	800 —
Cons. 3,50 %	552568 (solo per l'usufrutto	Puglisi e Patti Francesco Paolo di Carmelo minore sotto la patria potestà del padre dom. a Palermo, con usufrutto a Sommessi Margherita, nubile	45, 50
Id.	552569	Come sopra	10, 50
Id.	552570	Come sopra	21 —
Id.	552571	Come sopra	14 —
Id.	552572	Puglisi e Patti Clotilde di Carmelo, minore ecc., come sopra.	45, 50
Id.	552573	Come sopra	10, 50
Id.	552574	Come sopra	21 —
Id.	552575	Come sopra	14 —
Pr. Red. 3,50 %	2504	Scimia Luigi fu Ugo, minore sotto la patria potestà della madre Mastrostefano Angelina di Antonio ved. Scimia, dom. a Napoli	610 —
Id.	2505	Scimia Ermanno fu Ugo, minore sotto la patria potestà della madre ecc., come sopra	610 —
B. Tes. 5 % (1949) Serie A	5099	Scimia Luigi ed Ermanno fu Ugo, minori sotto la patria potestà della madre Mastrostefano Angelina di Antonio, ved. Scimia, dom. a Napoli	250 —
Id.	5123	Come sopra	500 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Pr. Red. 3,50 %	167891 (solo per l'usufrutto	Iacontini Maria fu Giuseppe, nubile, dom. a Napoli, con usufrutto a Spirito Antonietta fu Francesco, ved. Iacontini	133 —
Id.	167890 (solo per l'usufrutto	Iacontini Ines fu Giuseppe, nubile, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra	133 —
Id.	169459 (solo per l'usufrutto)	Iacontini Maria fu Giuseppe, nubile ecc., come sopra	633,50
Id.	169500 (solo per l'usufrutto	Iacontini Ines fu Giuseppe, nubile ecc., come sopra	633,50
Id.	169931 (solo per l'usufrutto	Iacontini Laura fu Giuseppe, moglie di Giulio Parisio di Nicola, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra e vincolata	133 —
Id.	169918 (solo per l'usufrutto)	Come sopra	420 —
Id.	333683	Magaldi Maria Bianca di Vincenzo, moglie di Liberati Vincenzo, dom. a Roma, vincolata	1834 —
Id.	222697	Come sopra	1977,50
Cons. 3,50 % (1906)	813322	Come sopra	577,50
Id.	315698	Demartini Maria fu Stefano, moglie di Marletti Giambattista fu Luigi, dom. in Chiavari (Genova), vincolata	105 —
Rend. 5 %	134932	Amoroso Domenico fu Luigi, dom. a Lariano (Campobasso)	2000 —
Id.	113135	D'Evoli Cristina di Michele, moglie di Centuori Ernesto, dom. in Isernia (Campobasso)	1500 —
Pr. Red. 3,50 %	309358 (solo per l'usufrutto)	Filippone Antonio di Giovanni, dom. a Geraci Siculo (Palermo), con usufrutto a favore di Paruta Antonina fu Giacomo, ved. di Filippone Mariano, dom. in Geraci Siculo	119 —
Id.	320475 (solo per l'usufrutto	Come sopra	105 —
Id.	320476 (solo per l'usufrutto	Filippone Giovanni di Antonio, dom. a Geraci Siculo, con usufrutto come sopra	143,50
Id.	320477 (solo per l'usufrutto	Spallina Giovanni e Giuseppe fu Antonio, minori sotto la tutela di Spallina Bartolo, dom. a Geraci Siculo, con usufrutto come sopra	143,50
Id.	320478 (solo per l'usufrutto	Baldanza Antonia, Giuseppe e Giuseppa di Francesco, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Geraci Siculo, con usufrutto come sopra	143,50
Id.	334817 (solo per l'usufrutto)	Baldanza Giuseppa Antonia e Giuseppe di Francesco, ecc., come sopra	63 —
Id.	334818	Spallina Giuseppe e Giovanni fu Antonio, minori sotto la tutela di Spallina Bartolo fu Giuseppe, dom. in Geraci Siculo, con usufrutto come sopra	63 —
Id.	334819	Filippone Giovanni di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Geraci Siculo, con usufrutto come sopra	63 —
Id.	334820	Filippone Antonio di Giovanni, dom. in Geraci Siculo, con usufrutto come sopra	59,50
Id.	365531	Filippone Antonino di Giovanni, dom. in Geraci Siculo, con usufrutto come sopra	140 —
Id	369252 (solo per l'usufrutto	Filippone Antonina di Giovanni, dom. in Geraci Siculo, con usufrutto come sopra	35 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 12 ottobre 1945 — *Il direttore generale*: CONTI

(1776)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 ottobre 1945 - N. 222

Argentina	L.	29,778
Australia	»	323,70
Belgio	»	2,2845
Brasile	»	5,417
Canadà	»	90,909
Danimarca	»	20,87683
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,349
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	104,425
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	82,50
Id. 5 % 1935	»	97,475
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,70
Id. 5 % 1936	»	97,725
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,075
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,475
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	98,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,925
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,875
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,925
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	»	98,525
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	»	98,775

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 24 ottobre 1945 - N. 223

Argentina	L.	29,778
Australia	»	323,70
Belgio	»	2,2845
Brasile	»	5,417
Canadà	»	90,909
Danimarca	»	20,87683
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,349
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	104,575
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	82,50
Id. 5 % 1935	»	97,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,65
Id. 5 % 1936	»	97,675
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,075
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,425
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	98,075
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,925
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,875
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	»	98,575
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	»	98,825

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto Ministeriale 24 ottobre 1945:

Il dott. Moro Giuseppe di Pietro, nominato notaio con R. decreto 15 luglio 1943, della sede di Codroipo, dei distretti notarili riuniti di Udine, Pordenone e Tolmezzo, dove, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Viterbo, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, e dell'art. 2 del successivo decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 570, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, al termine di sei mesi dalla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra.

(1860)

Trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale del 24 ottobre 1945, Fiordiliso Riccardo, notaio residente nel comune di Arienzo San Felice, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è traslocato nel comune di Trentola, stesso distretto.

(1861)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. CARR, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto Ministeriale 25 settembre 1945 (Nuova tabella delle indennità dovute dai contribuenti per operazioni doganali straordinarie) contenuto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 4 ottobre 1945, entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 22 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1868)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.